

**Comune di San Cesario sul Panaro**  
**Verbale del revisore n. 18 del 24/07/2017**

**Parere su salvaguardia equilibri di bilancio e variazione di bilancio**

Il Revisore:

vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento per l'anno 2017;

richiamata la delibera consiliare n. 70 del 22 dicembre 2016 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

richiamata la delibera consiliare n. 27 del giorno 27 aprile 2017, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016.

visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;


visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

**ESPRIME**

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio e sulla variazione di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore Unico



ALLEGATO AL VERBALE N. 18 IN DATA 24 LUGLIO 2017 DELL'ORGANO  
DI REVISORE DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

**L'organo di revisione**

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che "al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b) in sede di rendiconto e di

*controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";*

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2017 l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri sono da effettuare entro la data del 31 luglio 2017, adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, essendo l'ente escluso ex art. 147-ter TUEL;
- per il riequilibrio possono essere utilizzate le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2016;

Rilevato che:

- 1) la variazione di bilancio proposta in questa sede risponde all'adeguamento dei valori iscritti all'andamento della gestione;
- 2) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 3) il fondo crediti di dubbia esigibilità viene adeguato in conseguenza dell'incremento delle entrate di natura tributaria;
- 4) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 5) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 6) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

esprime



- parere favorevole alla variazione del bilancio così riassunta:

#### ANNO 2017

<b>entrate</b>	<i>maggiori entrate</i>	<i>minori entrate</i>	<i>saldo</i>
parte corrente	60.351,23	-	60.351,23
parte capitale	22.500,00	36.000,00	- 13.500,00
entrate p/c terzi	50.000,00	-	50.000,00
<b>totale entrate</b>	<b>132.851,23</b>	<b>36.000,00</b>	<b>96.851,23</b>

<b>spese</b>	<i>maggiori spese</i>	<i>minori spese</i>	
parte corrente	81.309,06	20.957,83	60.351,23
parte capitale	44.500,00	58.000,00	- 13.500,00
servizi p/c terzi	50.000,00	-	50.000,00
<b>totale spese</b>	<b>175.809,06</b>	<b>78.957,83</b>	<b>96.851,23</b>

#### ANNO 2018

<b>entrate</b>	<i>maggiori entrate</i>	<i>minori entrate</i>	<i>saldo</i>
parte corrente	20.000,00	-	20.000,00
parte capitale	-	-	-
<b>totale entrate</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

<b>spese</b>	<i>maggiori spese</i>	<i>minori spese</i>	
parte corrente	20.000,00	-	20.000,00
parte capitale	-	-	-
<b>totale spese</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

accerta

- il rispetto del vincolo di equilibrio di finanza pubblica ex art.1, comma 711 L.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);
- il rispetto degli equilibri ex art. 162 comma 6 D.Lgs. 267/2000.

Il Revisore Unico

